



**COMUNE DI CALVIGNASCO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del __/4/2021

INDICE

- ART. 1 - Oggetto del Regolamento
- ART. 2 - Scopi del Regolamento
- ART. 3 - Ambito di applicazione
- ART. 4 - Ordinanze sindacali e ordini verbali
- ART. 5 - Incaricati della vigilanza
- ART. 6 - Operazioni di Polizia Giudiziaria
- ART. 7 - Licenze e autorizzazioni
- ART. 8 - Suolo pubblico: definizione
- ART. 9 - Occupazione di suolo pubblico
- ART. 10 - Occupazione abusiva del suolo pubblico
- ART. 11 - Pericolo alla pubblica incolumità
- ART. 12 - Depositi materiali di risulta
- ART. 13 - Scavi su suolo pubblico
- ART. 14 – Impalcature
- ART. 15 - Conservazione degli edifici, manutenzione tetti, cornicioni, pluviali, infissi, etc.
- ART. 16 - Accensione di fuochi
- ART. 17 - Cautele nei lavori
- ART. 18 - Lancio e trasporto di oggetti - Giochi vietati
- ART. 19 - Operazioni domestiche vietate - Esposizioni di oggetti pericolosi
- ART. 20 - Canne fumarie
- ART. 21 - Sgombero della neve sui tetti
- ART. 22 - Sgombero della neve dai marciapiedi e rimozione del ghiaccio
- ART. 23 - Divieto di spargimento acqua
- ART. 24 - Accatastamento legna e materiali infiammabili
- ART. 25 - Gas - Uso di apparecchiature
- ART. 26 - Materie infiammabili – Scorte
- ART. 27 - Disciplina per l'esposizione di cartelli, insegne e simili
- ART. 28 - Monumenti e targhe

ART. 29 - Tende nelle arcate

ART. 30 - Tende dei negozi

ART. 31- Vernici fresche

ART. 32 - Pubblici acquedotti, fontane e fontanelle pubbliche, idranti antincendio: divieti e norme di utilizzo

ART. 33- Imbrattamento muri - Affissioni manifesti

ART. 34 -Cura dei luoghi aperti al pubblico - manutenzione infissi e sottoportici – Estirpamento dell'erba e cura delle siepi

ART. 35- Suolo pubblico e divieto di imbrattamento

ART. 36 - Arredi urbani, parchi, giardini pubblici ed aree verdi comunali: divieti

ART. 37 - Centri Polifunzionali /Aree Feste

ART. 38 – Ambrosia

ART. 39- Divieto di tenere animali

ART. 40- Animali pericolosi

ART. 41 - Tenuta dei cani

ART. 42- Aree attrezzate per permettere l'attività motoria dei cani

ART. 43 - Rifiuti domestici

ART. 44 - Rifiuti ingombranti, batterie e olii esausti

ART. 45 - Rifiuti non domestici

ART. 46 - Espurgo pozzi neri

ART. 47 - Uso di strumenti musicali

ART. 48 - Rumori molesti

ART. 49 - Pubblicità sonora

ART. 50- Proprietà private: divieti

ART. 51 - Carico e scarico merci

ART. 52 - Sosta in roulotte o camper

ART. 53 - Bagni in luogo pubblico

ART. 54 - Definizione di attività rumorosa ed incomoda

ART. 55 - Attività produttive: richiesta di autorizzazione e rilascio

ART. 56 - Officine e laboratori: condizioni di esercizio

ART. 57 - Attività rumorose: locali

ART. 58 - Attività rumorose: orari

ART. 59 - Mestieri girovaghi – Registrazione

ART. 60 - Conducenti di veicoli da piazza

ART. 61 - Suonatori ambulanti

ART. 62 – Alberghi

ART. 63- Commercio, pubblici esercizi ed attività produttive: insegne

ART. 64 - Commercio, pubblici esercizi ed attività produttive: mostre

ART. 65 - Commercio e pubblici esercizi: rifiuto di vendita

ART. 66 - Commercio e pubblici esercizi: orari di apertura giornalieri e festivi

ART. 67 - Commercio, pubblici esercizi ed attività soggette ad autorizzazioni: rinnovi

ART. 68 - Commercio, pubblici esercizi ed attività produttive: ispezioni

ART. 69 - Commercio: panificazione

ART. 70 - Spettacoli, intrattenimenti e manifestazioni

ART. 71- Comportamenti vietati

ART. 72 - Altre attività vietate

ART. 73 - Sanzioni

ART. 74 - Sequestro e custodia di cose

ART. 75 - Reiterazione delle violazioni

ART. 76 - Risarcimento danni

ART. 77 - Diffida - Esecuzione d' ufficio

ART. 78 - Esposti all' Amministrazione Comunale

ART. 79 - Entrata in vigore

ART. 80 - Accesso agli atti

ART. 81- Pubblicità del Regolamento

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente Regolamento sono disciplinate le seguenti materie:

1. La nettezza dell'abitato e dei cortili interni delle case nei lotti liberi e loro pertinenze; circa il modo e il tempo di costruire, mantenere e spurgare i luoghi e depositi immondi;
2. Lo sgombero dell'immondizia e della neve dalle vie e da altri luoghi pubblici; l'annaffiamento di tali luoghi e vie;
3. Il mantenimento della libera circolazione nei luoghi pubblici e per regolare il corso pubblico;
4. L'uso delle acque prelevate per scopi civili ed i bagni in luogo pubblico;
5. La custodia e la circolazione degli animali pericolosi e che rechino molestia o danno;
6. Il cumulo, il deposito e la custodia di materie infiammabili; circa le altre cautele necessarie per evitare gli incendi, tanto nell'abitato che nelle campagne, e i provvedimenti relativi alla loro pronta estinzione;
7. L'esercizio delle attività produttive e dei depositi, dei mestieri rumorosi o altrimenti incomodi.
8. Provvedere comunque ad altre materie consimili a quelle indicate, che non siano già regolate dalle leggi o dai regolamenti generali nel rispetto delle gerarchie legislative.

D.P.R. 616/77 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 25.7.75 n. 382. - Art. 18 - Polizia Urbana e rurale - Le funzioni amministrative relative alla materia "polizia urbana e rurale" concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali.

ART. 2 - SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme che, contribuendo alla sicurezza della popolazione ed al buon andamento della vita sociale, siano idonee a garantire nel territorio comunale la convivenza civile e democratica.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento opera su tutto il territorio comunale.

Le norme relative agli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso od aperti al pubblico, compresi i portici, i canali e i fossi fiancheggianti le strade.

Le disposizioni del presente Regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

ART. 4 - ORDINANZE SINDACALI E ORDINI VERBALI

Il Sindaco ed i Responsabili dei Servizi, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana.

Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, date sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli ufficiali ed agenti di Polizia Locale e di polizia giudiziaria, nonché dai responsabili dei servizi per i settori di loro competenza.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 5 - INCARICATI DELLA VIGILANZA

Oltre al Servizio di Polizia Locale sono preposti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento anche gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 D.P.R. 22 Settembre 1988 n° 447 nell'ambito delle rispettive mansioni.

ART. 6 - OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Gli agenti ed i funzionari di cui all'art. 5 debbono essere muniti della tessera di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, e qualora non siano in divisa, devono esibirla dopo essersi qualificati e prima di procedere.

ART. 7 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze rilasciate in base al presente Regolamento debbono, in ogni caso, essere emesse per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare, oppure al rappresentante legale dell'ente o associazione interessata;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo da parte del titolare di riparare tutti i danni causati durante l'esercizio e/o l'occupazione e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie, nel pubblico interesse, sospendendo o revocando in casi eccezionali a suo criterio insindacabile, i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso;
- f) previo pagamento, ove previsto, di tasse e/o diritti ovvero di cauzione per danni.

Le spese relative al rilascio sono a carico del destinatario.

Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni, licenze, ecc., previste dal presente articolo fosse subordinata al pagamento presso la Tesoreria Comunale di una cauzione, il Comune potrà trattenere direttamente dalla stessa in tutto, fatta salva la residua maggior somma dovuta dal danneggiante sino al raggiungimento del totale ammontare del danno subito, o in parte il costo, così come valutato dall'Ufficio Tecnico Comunale, per il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose.

Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni sia subordinato al pagamento di una tassa,

esse saranno rilasciate contro esibizione della prova dell'avvenuto pagamento o contro il pagamento stesso.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

In caso di reiterazione della violazione si applica anche la sospensione fino a 30 giorni del titolo autorizzativo.

ART. 8 - SUOLO PUBBLICO: DEFINIZIONE

Per suolo pubblico, agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggetta a servitù d'uso o di passaggio pubblico o comunque aperte al pubblico transito.

È proibita qualunque alterazione od occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra o sottostanti senza il permesso dell'Amministrazione Comunale.

Quando si tratti di suolo o spazio di proprietà privata di cui al primo comma, l'Amministrazione Comunale dispone della servitù d'uso limitatamente alla superficie.

Per l'alterazione od occupazione degli spazi sottostanti occorre anche il consenso del nudo proprietario.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 9 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite da leggi speciali, dal Regolamento Comunale OSAP/TOSAP e dall'atto di autorizzazione:

- a) pagamento della OSAP/TOSAP e, ove previsto, di altre tasse e/o diritti;
- b) limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescritte;
- c) compiere le opere di difesa necessarie e installare le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
- d) apporre i prescritti segnali luminosi d'avviso in tutti i casi di scarsa viabilità, quando l'occupazione debba continuare anche nella notte;
- e) ridurre in pristino stato il terreno occupato al termine dell'occupazione.

Dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo ogni permesso di occupazione di aree pubbliche o soggette a servitù pubblica s'intende sospeso, salva diversa disposizione che dovrà risultare dal relativo permesso.

Sono eccettuate in ogni caso da limitazioni di orario le normali limitazioni d'uso di suolo pubblico a scopo di lavori stradali od edili o fatti a conduttori di pubblici esercizi per occupare il suolo pubblico con pedane, tavoli, sedie, vasi, nonché quelle relative a manifestazioni pubbliche, purché regolarmente autorizzate, di carattere politico, sociale, sindacale, ecc..

È vietato rimuovere o spegnere i segnali di avviso di cui al precedente punto c); ai responsabili delle imprese addette ai lavori destinatari delle licenze incombe l'obbligo della sorveglianza a che tali segnali rimangano accesi in continuazione durante il tempo prescritto.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

In caso di reiterazione della violazione si applica anche la revoca del titolo autorizzativo.

ART. 10 - OCCUPAZIONE ABUSIVA DEL SUOLO PUBBLICO

Le turbative e abusive occupazioni del suolo pubblico, salvo le sanzioni comminate da leggi e regolamenti, saranno rimosse con ordinanza sindacale a cura del Servizio di Polizia Locale e, all'occorrenza, con l'ausilio delle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale.

ART. 11 - PERICOLO ALLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Se una casa, un muro od in genere qualunque fabbricato o parte di esso, compresi gli intonaci, minacci rovina con pericolo per l'incolumità delle persone, il Sindaco, fatte eseguire le opportune indagini, ordinerà ai responsabili di rimuovere lo stato di pericolo nel termine e nei modi che saranno suggeriti dal grado d'imminenza del pericolo stesso. È vietato far sporgere i rami sulla pubblica via, ad un'altezza inferiore ai 4.50 metri o, in ogni caso, quando possano essere di pericolo od intralcio alla circolazione, soprattutto a seguito di maltempo. In caso di inadempienza si applicano le norme previste nel secondo capoverso del presente articolo.

Non ottemperando all'intimazione del Sindaco o del Responsabile competente il lavoro sarà eseguito d'ufficio con spese a carico del proprietario e senza pregiudizio per l'azione penale ai sensi della vigente normativa.

A tale disciplina viene anche assoggettato lo sgombero della neve e del ghiaccio dai tetti e dai marciapiedi allorché si configuri uno stato di pericolo alla pubblica incolumità.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 12 - DEPOSITI MATERIALI DI RISULTA

Nel caso di restauri di fabbricati, di pulitura di tetti, di sostituzione di grondaie, etc., prospicienti il suolo stradale, dovranno collocarsi all' estremità dell'area interessata dai lavori, due o più segnali che avvertano le persone del pericolo.

Se, per ristrettezza della strada o per altre ragioni locali, non si possa adottare questa misura cautelare, l'autorità comunale prescriverà altre cautele.

I depositi di materiali, calcinacci, etc., dovranno essere rimossi dal suolo pubblico in giornata. I rottami e i calcinacci dovranno essere portati sino a terra o calati a mezzo di opere atte ad assicurare la pubblica incolumità e ad impedire la formazione di polvere. Resta vietato eseguire senza autorizzazione del Comune, lo scarico e il deposito, anche temporaneo sul suolo pubblico o in aree aperte al pubblico dei residui di costruzione, ruderi, calcinacci, mattoni, mattonelle ecc. o materiali di sterramento.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76), l'obbligo del ripristino dei luoghi previo atto ordinativo emesso dall'Autorità comunale competente.

ART. 13 - SCAVI SU SUOLO PUBBLICO

Gli scavi aperti sul suolo pubblico, i quali non si possono chiudere stabilmente in giornata, devono essere sbarrati o chiusi alla superficie al cessare del lavoro.

Qualora si tratti di scavi o di altri lavori comunque interessanti il suolo stradale, dovranno essere osservate le disposizioni di cui all' art. 21 del Codice della Strada e relative norme regolamentari.

È fatto obbligo all' impresa esecutrice dello scavo, o di altri lavori, di indicare con apposite segnalazioni sia il proprio nome che la ragione sociale nonché la data prevista del termine dei lavori.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

La violazione ai commi 1° e 2° comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 del Codice della Strada.

ART. 14 – IMPALCATURE

È vietato costruire impalcature, o accatastare assi o altro materiale da ponteggi, sopra il suolo pubblico senza permesso dell'Autorità Comunale la quale, nell' accordarlo, prescriverà le cautele da usarsi a garanzia della pubblica incolumità. È assolutamente vietato, per la costruzione di impalcature o simili, manomettere in qualsiasi modo il suolo pubblico.

L' impalcatura, qualora occupi l'intero marciapiede, dovrà essere costruita a galleria, col soffitto idoneo a impedire la caduta di polvere o frammenti, e dotata di adeguata illuminazione notturna atta a garantire il transito dei pedoni in assoluta sicurezza. L' impalcatura sul lato prospiciente la strada, dovrà essere protetta per tutta la lunghezza da una rete a maglia fitta che impedisce la caduta di detriti sul suolo pubblico ed assolva anche ad una funzione estetica. Gli spigoli dell'impalcatura dovranno essere muniti di pannelli verniciati a strisce diagonali bianche e rosse e, durante le ore notturne, dovranno essere altresì collocate le luci rosse di pericolo.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

ART. 15 - CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI, MANUTENZIONE TETTI, CORNICIONI, PLUVIALI, INFISSI, ETC.

Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare l'irregolare caduta delle acque piovane o deterioramento di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico.

Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.

L' Amministrazione Comunale potrà prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dal proprio Ufficio Tecnico.

In particolare dovranno essere riparati prontamente a cura e spese dei proprietari i guasti o le rotture che dovessero colpire le grondaie, i tubi, i pavimenti o le griglie, i telai, le botole e simili sul suolo pubblico.

I proprietari dovranno in ogni caso segnalare tempestivamente i guasti e/o le rotture all' autorità comunale ove questi possano causare pericolo.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 16 - ACCENSIONE DI FUOCHI

È vietato accendere fuochi su tutto il territorio comunale per qualsiasi ragione, salvo la necessità di dover provvedere all' esecuzione di lavori (es.: pavimentazione, incatramatura, etc.). L'accensione di piccoli fuochi per l'utilizzo di barbecues, o attrezzi simili, è consentita purché non si crei molestia al vicinato, utilizzando come combustibile materiale idoneo allo scopo (legna non trattata, carbone ecc.).

È pure vietata l'accensione di fuochi in prossimità di strade extraurbane quando la direzione del vento porti il fumo sulle strade stesse con pericolo alla circolazione dei veicoli. In ogni caso debbono essere osservate le disposizioni di cui all' art. 59 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18/06/1931 n° 773.

In caso di trasgressione rimane salva, al di là dell'applicazione di sanzioni amministrative, la perseguibilità dei responsabili per i reati previsti e puniti dagli artt. 423 e 449 C.P.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

- Art. 59 T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18/06/1931 n° 773. "È fatto divieto di fare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e ad una distanza minore di quella in essi determinata. *In mancanza di regolamenti è vietato di far fuoco nei campi e dei boschi alle stoppie prima del 15 Agosto ed ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio, e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabile o combustibile.*

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e dei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento ".

- Art. 423 Codice Penale - Incendio.

- Art. 449 Codice Penale - Delitti colposi di danno.

ART. 17 - CAUTELE NEI LAVORI

Nei luoghi di pubblico passaggio, cortili compresi, ed in ogni area aperta al pubblico, tutti i lavori che possono risultare pregiudizievoli per i passanti, ancorché autorizzati dall' Amministrazione Comunale devono essere svolti previo adozione di idonei ripari. Le stesse cautele dovranno essere adottate dai titolari di negozi, di laboratori e di

oreficerie aperti verso i luoghi di pubblico passaggio in modo da impedire la fuoriuscita di schegge, faville, polveri, fumi, acqua, olio ed altro, ovvero di afflati maleodoranti. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 18 - LANCIO E TRASPORTO DI OGGETTI - GIOCHI VIETATI

È vietato gettare od abbandonare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico passaggio.

È pure vietato lanciare pietre, palle di neve, frutta, ortaggi, uova o qualsiasi altro oggetto o cosa che possa riuscire di pregiudizio alle persone ed alla proprietà altrui, nonché lanciare o far esplodere petardi, mortaretti e simili in luogo pubblico e privato senza la preventiva autorizzazione comunale.

E' consentito l'utilizzo di giochi pirici a norma dalle ore 21,00 del 31 dicembre e le ore 2,00 del 1° gennaio.

È del pari vietato, fuori dai luoghi all' uopo destinati, ogni gioco che possa costituire molestia o pericolo alle persone, arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, dell'illuminazione pubblica nonché sui cartelli stradali e pubblici manufatti.

È vietato il trasporto di oggetti (vetri, ferri acuminati, etc..) che possano recare danno o comunque pericolo, se non previa adozione delle opportune cautele atte a evitare danno alle persone

Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, ecc.) non debbono essere trasportati da parte di persona a bordo di mezzi a due ruote quali biciclette, ciclomotori, motociclette od a rimorchio degli stessi.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 19 - OPERAZIONI DOMESTICHE VIETATE - ESPOSIZIONI DI OGGETTI PERICOLOSI

È vietato battere tappeti, stuoie, ecc., o fare altre simili operazioni, sulla pubblica via od alle finestre ad essa prospicienti.

E' vietato gettare da finestre, balconi, terrazzi, ecc., ogni genere di cose sulla pubblica via o su luoghi ancorché privati di pubblico o comune passaggio.

È vietato annaffiare piante in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico o di comune passaggio.

È parimenti vietato tenere sulle finestre, logge, ringhiere, poggioli, etc., vasi di fiori, gabbie di uccelli ed altri oggetti se non efficientemente assicurati.

I serramenti, le persiane e le griglie delle finestre debbono in ogni caso essere assicurati in modo da non essere mossi dal vento e tenute in perfetto stato d'uso dai proprietari in modo da evitare qualsiasi pericolo ai passanti, o disturbo della quiete pubblica.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

ART. 20 - CANNE FUMARIE

Fatto salvo il rispetto delle norme contro l'inquinamento atmosferico, sia nell'interno come all'esterno delle abitazioni non è permesso di accendere fuochi se il fumo non si immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto, eccetto barbecue che potranno essere utilizzati rispettando le norme previste dal Codice Civile.

È vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc., appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni.

Le canne dei camini, delle stufe, dei forni, delle fucine ed in genere tutti i condotti del fumo e dei gas devono essere regolarmente spazzati dalla fuliggine e mantenuti in perfetto stato di manutenzione.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 21 - SGOMBERO DELLA NEVE SUI TETTI

È proibito gettare la neve dai tetti o trasportarla dall'interno dei cortili sul suolo pubblico.

Quando il peso della neve sopra i tetti o le terrazze possa far temere un pericolo, lo scarico di esse sul suolo pubblico potrà essere autorizzato, anche verbalmente, dall'Autorità Comunale che prescriverà le opportune cautele perché l'operazione non risulti pericolosa od incomoda al pubblico transito.

In tal caso il proprietario dello stabile, dal quale viene effettuato lo scarico, è tenuto a trasportare immediatamente la neve scaricata nella località appositamente designata dalla Autorità che rilascia la suddetta autorizzazione, quando la neve scaricata sia di ostacolo al pubblico transito.

I poggioli e i davanzali delle finestre debbono essere spazzati dalla neve prima delle operazioni di sgombero della via o piazza sottostante ed in modo da non recare danno e molestia ai passanti.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 22 - SGOMBERO DELLA NEVE DAI MARCIAPIEDI E RIMOZIONE DEL GHIACCIO

I conduttori, i proprietari residenti, gli amministratori di qualsiasi stabile, i titolari di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi sono tenuti, anche solidamente, a spazzare la neve dai marciapiedi o pista ciclopedonale e dai sottoportici lungo tutto il fronte prospiciente le relative attività e pertinenze. In mancanza del marciapiede l'obbligo si limiterà allo sgombero del solo passaggio d'accesso alle proprietà.

Lo spazzamento della neve verrà eseguita non appena cessata la nevicata tanto in giorno feriale che festivo.

I destinatari di queste norme hanno altresì l'obbligo di togliere immediatamente lo strato di ghiaccio che si fosse formato, non mancando di spargere al suolo, nel frattempo, sostanze idonee ad impedire lo sdruciolamento.

E' fatto divieto a chiunque di buttare la neve sulla sede stradale.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 23 - DIVIETO DI SPARGIMENTO ACQUA

È vietato lo spargimento di acqua sul suolo pubblico, in tempo di gelo, salvo i casi di reale necessità.

È vietato altresì inaffiare i sottoportici ed i marciapiedi in misura tale che ne risulti incomodo o pericoloso per i passanti.

E' vietato far defluire sulla pubblica via acqua proveniente dalla private proprietà utilizzata per i lavori sia domestici che professionali.

E' altresì vietato disperdere sul suolo pubblico o sulla pubblica via le acque piovane provenienti da aree private.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 24 - ACCATASTAMENTO LEGNA E MATERIALI INFIAMMABILI

Non si possono accatastare né tenere accatastate, allo scoperto, nei cortili circondati dai fabbricati da più di due lati, legna e altre materie di facile accensione se non si adottano le cautele che prescriverà l'Autorità Comunale a seconda dei casi.

Nell'interno dell'abitato i magazzini ed i depositi di fieno, legnami, stracci, legna da ardere, cartoni, non possono essere tenuti che in locali coperti da volta reale o solai in cemento armato, oppure in locali isolati, muniti di fitta rete metallica alle finestre.

I locali soprastanti e contigui ai magazzini, di cui al comma precedente, non possono contenere materie facilmente infiammabili.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128), e l'obbligo della messa in sicurezza dei luoghi.

ART. 25 - GAS - USO DI APPARECCHIATURE

Per l'installazione di apparecchi di utilizzazione di gas combustibile ad uso civile sia coloro che procedono all'*installazione dell'impianto* che l'utente dovranno attenersi alle disposizioni di legge ed alle norme tutte emanate dai Ministeri competenti, vigenti in materia di prevenzione e sicurezza.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128), e l'obbligo della messa in sicurezza dei luoghi.

ART. 26 - MATERIE INFIAMMABILI - SCORTE

È vietato detenere negli scantinati, nelle autorimesse e nei vani ripostiglio soprastanti e sottostanti le abitazioni riserve di bombole di gas liquido, scorte di solventi, diluenti e qualsiasi altra materia infiammabile o suscettibile di scoppio. È comunque fatta salva l'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di prevenzione incendi per le attività ed i locali soggetti al rilascio del relativo certificato in base alle vigenti disposizioni di legge.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128), e l'obbligo della messa in sicurezza dei luoghi.

ART. 27 - DISCIPLINA PER L'ESPOSIZIONE DI CARTELLI, INSEGNE E SIMILI

È vietata qualsiasi esposizione di insegne, vetrine, cartelli, locandine, frontoni, addobbi, festoni, luminarie, cavi elettrici, mensole e sostegni, nomi di ditte e

pubblicità di ogni genere senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale che potrà negarla per fini di tutela dell'estetica cittadina in generale e del carattere artistico e storico del luogo ovvero altro giustificato motivo.

Si richiama il Regolamento Comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

ART. 28 - MONUMENTI E TARGHE

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o in altri luoghi aperti al pubblico è necessari ottenere l'autorizzazione comunale, prefettizia o ministeriale, secondo le rispettive competenze e fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotocopie delle opere, i testi delle epigrafi e quant' altro necessario. L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di rimuovere od in qualunque altro modo togliere dalla pubblica vista le iscrizioni o memorie monumentali esistenti all' esterno degli edifici. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 29 - TENDE NELLE ARCATE

Le tende installate nelle arcate dei portici per riparare dal sole devono corrispondere, nei riguardi delle linee architettoniche, alle disposizioni del successivo articolo.

Il margine inferiore dovrà distare dal piano calpestabile almeno *220 centimetri* quando le arcate dei portici abbiano all' interno il marciapiedi.

Le estremità di tali tende devono essere assicurate ai pilastri in modo da impedire che il vento le agiti e le trasporti.

Le tende stesse devono essere predisposte in armonia con l'architettura dell'edificio.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76), e l'obbligo della messa in sicurezza dei luoghi.

ART. 30 - TENDE DEI NEGOZI

Le tende destinate a proteggere dal sole i negozi e le altre attività, ad eccezione dei casi di cui al precedente articolo, devono essere collocate entro le linee architettoniche degli edifici senza turbarle.

In una stessa unità architettonica le tende devono, in tutte le aperture protette, avere eguale forma ed impostazione ed i colori devono essere fra loro intonati.

Le tende protese su spazio pubblico devono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di mt. 2.20 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno cm. 50 dalla verticale del ciglio del marciapiede, e in assenza di questo non può sporgere di oltre 1,20 mt.

Il rilascio di permessi per l'installazione di tende protese su spazio pubblico, oltre ad essere soggetto alle precedenti norme, è subordinato alla condizione che esse siano mobili e collocate in modo da non nascondere le targhe stradali per le denominazioni delle vie, i cartelli ed i semafori disciplinanti la circolazione del traffico, i numeri civici e non disturbino la circolazione pedonale sui marciapiedi.

Nessuna tenda o parte di tenda può essere assicurata al suolo con fili, perni, pali, etc...

È vietato protendere tende su spazio pubblico diverso dai marciapiedi, o comunque dai luoghi preclusi al traffico veicolare. In caso di maltempo le tende non possono rimanere spiegate.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

ART. 31- VERNICI FRESCHE

Ogni oggetto verniciato di fresco, situato lungo il pubblico passaggio, dovrà essere convenientemente segnalato al pubblico in modo facilmente visibile.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

ART. 32 - PUBBLICI ACQUEDOTTI, FONTANE E FONTANELLE PUBBLICHE, IDRANTI ANTINCENDIO: DIVIETI E NORME DI UTILIZZO

È vietato prelevare l'acqua dalle fontane o spruzzarla contro i passanti così come manomettere, anche nelle fontanelle, i congegni automatici e non, regolanti i getti d'acqua. È altresì vietato gettare nelle vasche, carta, rifiuti, oggetti nonché cose di qualunque tipo atte a sporcare o inquinare le acque e imbrattare le vasche stesse.

È vietato abbeverare animali direttamente da fontane o fontanelle.

L'uso dell'acqua delle fontanelle pubbliche è permessa esclusivamente per uso alimentare nonché per quelle piccole operazioni di carattere igienico come la lavatura delle mani, pulizia di piccole ferite, ecc. che si effettuano normalmente sui bambini.

Sono vietate presso fontane o fontanelle le abluzioni che accedano le piccole operazioni di carattere igienico, nonché la lavatura di panni e biancheria.

Con propria ordinanza il Sindaco può vietare ai privati cittadini di innaffiare con acqua derivata da civici acquedotti per innaffiare orti, giardini, strade e cortili.

È sempre consentito all'Amministrazione Comunale l'uso di acqua derivata dai civici acquedotti per l'irrigazione del verde pubblico.

È vietato ai privati, senza permesso dell'Ufficio Tecnico o concessionario, derivare acqua dai civici acquedotti mediante gli idranti antincendio.

Sono fatti salvi i casi di grande emergenza (incendio, versamento sulla pubblica via di acidi o liquidi caustici etc...) nei quali però l'utilizzo degli idranti deve essere tempestivamente segnalato al Servizio di Polizia Locale.

È vietato, dalle 00.00 alle 24.00, posteggiare veicoli o comunque creare ingombri nel raggio di metri 5 dai civici idranti.

È sempre consentito, senza restrizioni di sorta, l'uso degli idranti ai Vigili del Fuoco ed alle organizzazioni della protezione civile. In caso di parziale o totale messa fuori uso dei civici acquedotti, nonché nei casi in cui l'acqua in essi condotta risulti non usabile per scopi alimentari ed igienici, il Sindaco o Assessore Delegato od in casi di assoluta urgenza il Tecnico Comunale o il Comandante del Servizio di Polizia Locale o loro f.f., potranno dare in deroga a quanto sopra espresso permessi straordinari di utilizzo, anche in forma orale ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

ART. 33- IMBRATTAMENTO MURI - AFFISSIONI MANIFESTI

È vietato insudiciare, disegnare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altri strumenti, i monumenti ed i manufatti, gli esercizi pubblici, i muri esterni degli edifici e sulle porte degli stessi.

L'affissione dei manifesti, avvisi, manoscritti, etc..., è permessa esclusivamente sugli spazi resi disponibili dall'Amministrazione Comunale e deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento e delle leggi vigenti in tema di pubbliche affissioni. I privati e le agenzie immobiliari possono affiggere gli avvisi di compravendita o locazione di immobili sugli accessi o lungo i muri perimetrali dell'immobile interessato ovvero negli appositi spazi a ciò destinati dall'Amministrazione Comunale.

E' ammessa l'affissione o la collocazione degli avvisi di cui sopra su alberi, pali, edifici o strutture pubbliche nonché lungo i muri o le cancellate delimitanti gli spazi pubblici o aree su cui insistono immobili o strutture pubbliche, solamente in caso di pubblica utilità (feste, manifestazioni, etc...) e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76), se non regolati da altra normativa

ART. 34 -CURA DEI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO - MANUTENZIONE INFISSI E SOTTOPORTICI -

ESTIRPAMENTO DELL'ERBA E CURA DELLE SIEPI

Tutti i luoghi aperti al pubblico od anche semplicemente in vista del pubblico devono essere convenientemente e decorosamente sistemati e tenuti costantemente sgombri e puliti.

I conduttori, i proprietari e gli amministratori di qualsiasi stabile sono solidamente tenuti ad una decorosa manutenzione e pulizia dei sottoportici e dei marciapiedi antistanti ai relativi edifici.

L' Autorità Comunale potrà ordinare le necessarie opere di pulizia, di tinteggiatura, ed anche la sostituzione o la riverniciatura degli infissi.

E'vietato sollevare caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza permesso del Comune.

Le sporgenze di rami di alberi, piante, siepi e cespugli di ogni genere dalla proprietà privata che invadono l'area pubblica devono essere tagliate, in seguito alla verbalizzazione verrà ordinato al trasgressore il taglio di tali sporgenze, così da impedire che rami o tralci si protendano oltre il confine privato impedendo, o rendendo difficoltoso e pericoloso il transito delle persone o dei veicoli.

L'inottemperanza all'ordinanza comporterà il taglio coattivo dei rami sporgenti le spese saranno a carico del trasgressore.

I proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, alla raccolta dei rami derivanti dalla potatura delle siepi e delle piante crescenti poste lungo il fronte delle costruzioni o lungo i muri contigui di cinta, nonché alla raccolta del fogliame depositato sulla pubblica via.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

ART. 35- SUOLO PUBBLICO E DIVIETO DI IMBRATTAMENTO

È vietato imbrattare o sporcare il suolo pubblico e gettare acqua, rifiuti, mozziconi di sigarette bucce od altri oggetti di qualsiasi specie come è parimenti proibito nell'ambito del centro abitato ed in qualsiasi luogo pubblico o privato aperto al pubblico o alla pubblica vista.

E' vietato soddisfare alle naturali esigenze corporali fuori dagli appositi manufatti. I titolari di esercizi pubblici sono comunque tenuti a mettere a disposizione del pubblico i servizi igienici e non possono rifiutarne l'uso. Qualora un pubblico esercizio abbia i servizi igienici fuori uso esso dovrà rimanere chiuso al pubblico fino al loro ripristino.

Allo scopo di impedire lordure o possibili inconvenienti ai pedoni, i proprietari di cani o le persone incaricate della loro momentanea custodia debbono impedire che gli animali, con deiezioni o spargimenti di liquami, sporchino i marciapiedi, gli spazi dei parchi e dei pubblici giardini non destinati a tale scopo ma in uso ai cittadini, gli spazi prospicienti i negozi, gli attraversamenti pedonali e gli accessi alle civiche abitazioni o ad edifici pubblici.

Ove si verificasse tale evenienza è fatto comunque l'obbligo al proprietario del cane ed alle persone momentaneamente incaricate della custodia, di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed alla asportazione delle deiezioni qualora siano state utilizzate, per soddisfare le esigenze fisiologiche del cane, la sede stradale, i marciapiedi, le cunette lungo i marciapiedi delle strade stesse e i luoghi dei parchi o giardini non espressamente destinati a tale scopo.

È altresì proibito, sul suolo pubblico, spaccare o segare legna nonché lavare autoveicoli o effettuare altri lavori.

Sono anche vietate sul suolo pubblico le riparazioni di veicoli e simili salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite occorse durante la circolazione.

Qualora la lavatura delle autovetture o simili avvenga lungo corsi d' acqua, canali, fossi o rogge, verranno applicate, in quanto compatibili, le sanzioni più gravi prescritte dalla legge statali o regionali vigenti.

Rientra nell'ambito del potere discrezionale dell'Amministrazione Comunale stabilire divieti di accesso ad animali in alcune zone del paese.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

ART. 36 - ARREDI URBANI, PARCHI, GIARDINI PUBBLICI ED AREE VERDI COMUNALI: DIVIETI

Nei luoghi pubblici è vietato danneggiare sedili, panchine, siepi, recinti, vasi ornamentali, cestini per i rifiuti, scavalcare le recinzioni e danneggiare gli impianti in generale.

E' vietato cogliere e danneggiare fiori, strappare fronde o virgulti, recare danni alle piante ed arrampicarsi su di esse, camminare sugli spazi erbosi, non destinati a tale scopo.

I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal seguente Regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

Nei parchi e giardini pubblici è particolarmente vietato:

- a) recare incomodo o molestia alle persone che frequentano tale località;
- b) coricarsi nei luoghi erbosi, dormire sdraiati sulle panchine;
- c) effettuare i giochi fuori dagli appositi spazi;
- d) collocare sedie, baracche, panche, ceste o altre cose fisse o mobili;
- e) tenere anche momentaneamente cani non condotti al guinzaglio;
- f) sostare, senza autorizzazione, per la vendita di merci, bevande e giornali ed altro;
- g) entrare, sostare o parcheggiare con qualsiasi veicolo (auto, motocicli, ciclomotori biciclette, etc..), con esclusione dei passeggini per infanti e delle carrozzine per portatori di handicap o vetture speciali per gli stessi.
- h) Sedersi sulle panchine in modo da appoggiare i piedi (le scarpe) sul sedile della panca dove altri si possono sedere.

È permessa la circolazione di bambini in bicicletta di età non oltre gli 8 anni e sotto il controllo degli accompagnatori.

Le autovetture recanti il distintivo portatore di handicap non potranno comunque accedere nei parchi e giardini pubblici e troveranno collocazione negli attigui spazi riservati.

È sempre consentito il transito di vetture ed automezzi del Comune, delle Forze di Polizia, dei servizi pubblici e di quelle persone debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

- i) l'utilizzazione dei giochi installati per i bambini da parte di persone di età non compresa tra i 3 e i 12 anni.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

ART. 37 - CENTRI POLIFUNZIONALI /AREE FESTE

All'interno dei centri polifunzionale/ Aree feste è vietato:

- a) Accesso con veicoli a motore senza l'autorizzazione rilasciata dal comune;
- b) L'accesso con veicoli non a motore (biciclette) se non espressamente autorizzate da apposita segnaletica
- c) Limitatamente alla superficie antitrauma delle aree gioco o sport è vietato accedere con veicoli a ruote (comprese biciclette, pattini, monopattini, ecc., ma con l'esclusione di passeggini, carrozzine o mezzi di deambulazione per portatori di handicap) e con ai piedi scarpe chiodate, tacchettate o con tacco sottile.

Alle violazioni di cui al presente articolo, commi a), b) e c) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 500,00 (p.m.r. 100,00)

ART. 38 – AMBROSIA

E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole coltivate e non coltivate, ai proprietari di aree verdi urbane, private ed industriali, ai responsabili dei cantieri edili, agli amministratori di condominio a vigilare, nelle aree di propria competenza, affinché la pianta di AMBROSIA non si diffonda provvedendo allo falcio nei seguenti periodi:

- 1° sfalcio entro la terza settimana di luglio;
- 2° sfalcio entro la terza settimana di agosto;
- 3° sfalcio entro la seconda settimana di settembre;

La violazione al presente articolo comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 150,00 ad €. 900,00 (p.m.r. €. 300,00);

Inoltre il mancato adempimento al presente articolo comporterà l'emissione di Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente in materia di Sanità Pubblica di cui l'ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa ed il taglio coattivo da parte del Comune, con successivo addebito delle spese a carico del proprietario dell'area interessata.

ART. 39- DIVIETO DI TENERE ANIMALI

È vietato tenere all' interno del centro abitato, così come definito dal Codice della Strada, animali anche domestici, o allevamenti, che rechino molestia o danno al vicinato. Si rimanda per quanto qui non espresso alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene.

Il Sindaco, nel notificare il divieto, fisserà all'interessato un termine per l'allontanamento degli animali.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

ART. 40- ANIMALI PERICOLOSI

È fatto assoluto divieto di tenere nel territorio comunale a qualsiasi titolo animali di indole feroce anche se addomesticati o che, comunque, possano costituire pericolo per la pubblica incolumità.

Questi animali, se appartenenti a circhi equestri che eventualmente dovessero attraversare il territorio comunale o sostarvi per l'effettuazione di spettacoli circensi, dovranno:

- a) essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni.
- b) essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.
- c) essere costantemente vigilati da persona adulta.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 41 - TENUTA DEI CANI

Ferme restando le disposizioni vigenti sull'istituzione dell'anagrafe canina (L. R. n° 30/87 sulla prevenzione del randagismo - tutela degli animali e della salute pubblica) vanno rispettate le seguenti regole:

- a) è vietato lasciare correre i cani, di qualsiasi taglia, nella pubblica via, nei parchi comunali, area o percorso pubblico se non condotti al guinzaglio;
- b) è vietato arrecare disturbo alla quiete pubblica, in modo particolare nelle ore di riposo come previsto dall'art. 48 e seguenti del presente regolamento;
- c) i proprietari o conduttori dei cani e/o altri animali al fine della salvaguardia dell'igiene e del decoro, devono provvedere a rimuovere le deiezioni che i propri animali depositano sul suolo pubblico;
- d) i conduttori dei cani devono, sempre, essere muniti di apposita paletta ecologica con contenitore o idoneo prodotto similare per la raccolta delle deiezioni;

e) i conduttori dei cani devono essere sempre in grado di controllare il proprio animale, anche se al guinzaglio, in caso contrario devono obbligatoriamente condurre i propri cani muniti di museruola perfettamente indossata;

f) è vietato condurre i cani di grossa taglia per le pubbliche vie ai minori di anni 14;

g) nei luoghi privati, cortili e giardini nei quali vengono custoditi i cani, i proprietari devono predisporre un'idonea recinzione atta ad impedire l'esposizione verso l'esterno degli stessi, inoltre devono comunicare con apposito cartello la presenza del cane;

h) i proprietari dei cani devono vigilare affinché il conduttore rispetti le direttive previste dal presente regolamento e gli stessi sono responsabili in modo solidale per eventuali danni causati a persone o cose civilmente e penalmente, inoltre sono solidali per le sanzioni amministrative del presente regolamento;

La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa da euro 38, ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Legge n°281/91 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Art. 727 Codice Penale.

ART. 42- AREE ATTREZZATE PER PERMETTERE L'ATTIVITÀ MOTORIA DEI CANI

Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica, nelle aree appositamente destinate e delimitate, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario e/o dell'accompagnatore, ai quali fanno capo le responsabilità così come previsto dal Codice Civile.

Gli animali di taglia grossa o media devono essere muniti di guinzaglio, mentre i cani di indole mordace di qualsiasi razza e dimensione devono essere muniti di guinzaglio e devono avere indossata la museruola.

I cani che utilizzano l'area devono essere iscritti all'anagrafe canina e tatuati e/o microcippati ai sensi delle vigenti normative.

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari dei cani od a chiunque li accompagni di essere munito di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, di raccogliere le deiezioni del proprio cane e di depositarle negli appositi contenitori collocati nell'area.

L'area attrezzata è aperta tutti i giorni.

Il presente articolo vale nel caso di destinazione di aree dedicate allo scopo sopra indicato da parte del Comune.

Le violazioni alle disposizioni dettate dal presente Regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o sia sanzionato con leggi speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del DPR 267/2000 e della Legge 689/81, con sanzione amministrativa da €. 25 ad €. 150 (pmr € 50,00.)

ART. 43 - RIFIUTI DOMESTICI

Lo smaltimento dei rifiuti domestici è demandato alle modalità previste dalle società o consorzi di smaltimento rifiuti operanti sul territorio comunale.

È fatto assoluto divieto di asportare rifiuti dai sacchi e dai contenitori nonché di introdurvi vernici, solventi e materiali tossici.

Tutte le frazioni di rifiuto soggette a raccolta differenziata (bottiglie ed i contenitori di vetro, carta e cartone, pile scariche, medicinali scaduti, scarti vegetali da giardino, frazione umida proveniente dalle abitazioni, frigoriferi e televisori, wcc.) vanno smaltite come indicato nei regolamenti di igiene e nettezza urbana del Comune o di eventuali consorzi di smaltimento a cui il comune fa parte.

E' vietato ai non residenti depositare i sacchi dell'immondizia lungo le vie del paese o negli appositi contenitori ove previsti.

E' vietato abbandonare rifiuti domestici nei cestini;

E' vietato abbandonare rifiuti di ogni tipo nelle zone boschive, agresti, nelle vie e a bordo strada e comunque in luogo pubblico o privato.

Le violazioni al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 44 - RIFIUTI INGOMBRANTI, BATTERIE E OLII ESAUSTI

I materiali ingombranti, le suppellettili domestiche fuori uso, i beni durevoli (come mobili, elettrodomestici, materassi, brande, bombole di gas liquido fuori uso, etc...) e gli scarti di vegetazione non devono essere esposti sulla pubblica via od abbandonati in luoghi abusivi di scarico.

Tali materiali devono essere trasportati a cura e spese dell'interessato nel luogo prestabilito dall'Amministrazione Comunale per la raccolta, nel rispetto degli orari di apertura.

Presso il centro di raccolta rifiuti ingombranti lo smaltimento dei rifiuti ammessi è consentito ai soli residenti.

Il deposito non deve avvenire fuori dagli appositi contenitori.

L'asporto di eventuali rifiuti può avvenire solo previo consenso del custode e unicamente per il loro riutilizzo.

Le violazioni al presente articolo comportano l'applicazione delle norme previste dal D.Lgs 22/97 (decreto Ronchi).

In deroga a quanto sopra, ove non siano ancora istituiti i centri di raccolta, è consentito il conferimento al servizio pubblico porta a porta o nei luoghi stabiliti dall'Amministrazione comunale.

ART. 45 - RIFIUTI NON DOMESTICI

Richiamate le disposizioni di cui all' art. 12 comma 3 del presente Regolamento, il materiale che risulta proveniente da lavori di manutenzione come lastre di vetro spezzate, rottami di laterizio, spezzoni di tubi metallici, resti di grondaie, cavi elettrici di qualsiasi tipo, non potranno essere introdotti nei sacchi di plastica e dei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere allontanati e trasferiti ad apposita discarica a cura dell' utente o dell' impresa che ha eseguito i lavori, nel rispetto della normativa vigente.

Similmente occorrerà procedere per i rifiuti provenienti dal taglio di alberi, siepi e prati.

In generale, tutti gli scarti vegetali provenienti dalla pulizia di giardini ed ogni altro tipo di rifiuto dovranno essere trasportati con mezzi idonei ad evitare la disseminazione, lo spargimento, il polverio e gli odori nauseanti.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Presso i centri di raccolta comunali non possono essere depositati rifiuti pericolosi o di cui il Comune non ha previsto un sistema di smaltimento, l'inottemperanza al presente comma comporterà una sanzione amministrativa da euro 80 a euro 500 (p.m.r. € 160) e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Nel caso il trasgressore non provveda al ripristino dei luoghi il sindaco con ordinanza motivata provvederà allo smaltimento ed all'addebito delle relative spese al trasgressore.

La Polizia Locale provvederà ad informare la competente Autorità Giudiziaria per le eventuali sanzioni penali di cui al D.Lgs 22/97.

ART. 46 - ESPURGO POZZI NERI

Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto esclusivamente da ditte autorizzate e con autobotti a sistema inodore. Le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite senza creare disturbo e intralcio alla circolazione.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128) e l'applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalla normativa generale.

ART. 47 - USO DI STRUMENTI MUSICALI

Fatte salve le disposizioni di cui all' art. 659 C.P. è vietato l'uso degli strumenti musicali nelle pubbliche vie e piazze tra le ore 22 e le ore 8.00, salvo diversa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

ART. 48 - RUMORI MOLESTI E VICINATO

È vietato nelle case produrre rumori o grida incomodi al vicinato.

Così pure è vietato fare uso, ad eccessivo volume, di strumenti musicali ed apparecchi di diffusione del suono negli orari previsti dall'art. 58 del presente regolamento.

L' uso di tali strumenti nei negozi di vendita e negli esercizi pubblici deve essere limitato in modo che all' esterno dell'esercizio non se ne percepiscono i suoni.

Chiunque per professione o mestiere sia costretto a far uso continuato di strumenti musicali o di apparecchi di diffusione di suono dovrà porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per portare il disagio dei vicini nei limiti della tollerabilità di cui al vigente regolamento d' igiene adottato dalla locale ASL; in caso di rifiuto si procederà con ordinanza sindacale, sentito il parere dell'ASL, ed imporre l'effettuazione dei lavori di insonorizzazione.

La mancata osservanza dell'ordinanza sindacale verrà perseguita a norma di legge.

Nell' uso delle saracinesche metalliche o porte basculanti si dovranno adottare tutti gli accorgimenti o dispositivi idonei ad eliminare rumori molesti al vicinato.

Chi impiega un sistema di allarme sonoro è tenuto a fare in modo che il medesimo si disattivi immediatamente dopo sessanta secondi e che lo stesso riprenda per la stessa durata per non più di altre due volte.

È vietato sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche tenere cani in cortili o all' aperto, che abbaino con frequenza, specialmente di notte.

Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada in materia di divieto di circolazione dei veicoli e di limiti di velocità, a tutela della pubblica quiete e dell'incolumità dei pedoni è fatto divieto ai conducenti di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di produrre con i detti mezzi, sia di giorno che di notte, rumori molesti.

È vietato dalle ore 22.00 alle ore 8.00 fare uso di autoradio ed apparecchi similari a vettura ferma, percepibile fuori dall'abitacolo, nei limiti del centro abitato ed in prossimità di abitazioni.

I pubblici esercizi che intendano eseguire musica all'aperto devono rispettare quanto imposto dai regolamenti di impatto acustico emanato dall'autorità comunale.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Regolamento tipo di igiene dell'ASL Provincia Milano 1.

Art. 66 T.U. leggi di Pubblica Sicurezza - "L' esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze del Sindaco ".

Art. 659 comma 2 C.P

ART. 49 - PUBBLICITÀ SONORA

La pubblicità sonora fatta con autoveicoli lungo le vie pubbliche, è consentita, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale, dalle ore 9 alle ore 13, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, così come disposto dall' art. 23 del C.d.S. salvo i casi previsti dal art. 59 del Regolamento del Codice della Strada.

In ogni caso, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 1° Marzo 1991 oppure da quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene, se più restrittivo.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 50- PROPRIETÀ PRIVATE: DIVIETI

Nei cortili comuni a diverse abitazioni è vietato compiere operazioni che rechino disturbo o molestia al vicinato nonché esercitare all' aperto mestieri rumorosi che abbiano come conseguenza la formazione di gas di scarico.

E' vietato distendere o appendere panni, indumenti, tappeti e simili alle finestre, ai terrazzi ed ai balconi prospicienti la pubblica via.

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio dell'autorità comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro del paese.

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene in genere e campane. Gli impianti d'allarme sonori installati su edifici o autoveicoli percettibili dall'esterno sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- il segnale acustico non deve arrecare disturbo alla cittadinanza,
- deve arrestarsi entro minuti 15 dalla sua attivazione;
- congiuntamente al suo funzionamento deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante visibile dall'esterno;
- il suono non deve confondersi con il suono prodotto dalle sirene dei mezzi di soccorso;
- deve essere rintracciabile il proprietario dello stabile al fine di disattivare il segnale acustico funzionante;
- installazione di combinatore telefonico per l'avviso dell'inserimento dell'allarme al proprietario.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

ART. 51 - CARICO E SCARICO MERCI

Le operazioni di carico e scarico di ogni tipo di merce, anche in caso di trasloco, che si svolgono su suolo pubblico devono essere effettuate con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica e dovranno in ogni caso ottenere preventivamente l'apposita autorizzazione comunale previo pagamento di quanto previsto per l'OSAP/TOSAP.

È fatto assoluto divieto di svolgere operazioni di carico e scarico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 da parte di privati.

Nel corso delle operazioni oggetto del presente articolo, anche se di brevissima durata, è fatto divieto di tenere acceso il motore degli automezzi utilizzati.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 52 - SOSTA IN ROULOTTE O CAMPER

Premesso che sul territorio comunale non è stata allestita apposita area attrezzata, è vietato il soggiorno nell'ambito del territorio comunale in roulotte, autocaravans e in altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

Fanno eccezione quelli al seguito dei circhi e dei luna park che, previa autorizzazione scritta dell'Autorità Comunale, possono prendere posto nei luoghi indicati da quest'ultima e per il tempo indicato nell'autorizzazione.

È altresì vietato il campeggio indiscriminato su suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 53 - BAGNI IN LUOGO PUBBLICO

È vietato fare bagni nelle acque pubbliche esistenti nel centro abitato.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 54 - DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA ED INCOMODA

Sono ritenute rumorose tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchinari o strumenti i quali producono continuamente o periodicamente vibrazioni o rumori la cui intensità superi i limiti stabiliti dalle Leggi o Regolamenti vigenti in materia.

Sono considerate incomode le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

È fatto divieto di far funzionare negli appartamenti motori di qualsiasi genere e specie, ad eccezione di quelli per uso domestico e di limitatissima potenza, nonché strumenti, anche normali, ma che con il loro uso arrechino molestia al vicinato.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 55 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E RILASCIO

Chiunque intenda avviare sul territorio del Comune l'esercizio di una attività produttiva e/o deposito, di un'arte o mestiere, trasferire da luogo a luogo, ampliare o comunque modificare in tutto o in parte attività produttive e/o depositi già esistenti, deve inoltrare apposita domanda tramite lo Sportello Attività Produttive (SUAP) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o modifica dell'attività svolta.

Per i depositi e la rivendita di infiammabili si osserveranno le disposizioni vigenti in materia.

Il Sindaco, esaurita l'istruttoria prescritta dalle norme legislative e dal Regolamento Locale d'Igiene vigenti, concede o meno l'autorizzazione per l'apertura sulla base delle risultanze emerse.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80 ad euro 500 (p.m.r. € 160).

ART. 56 - OFFICINE E LABORATORI: CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Nelle officine e laboratori siti in edifici destinati ad abitazioni civili o contigue a tali edifici, gli apparecchi o meccanismi a moto rapido e destinati ad agire per urto o che comunque producono sensibile rumore o vibrazioni, debbono impiantarsi sopra apposite piattaforme isolanti, capaci di disperdere le vibrazioni, le scosse e i contraccolpi.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80 ad euro 500 (p.m.r. € 160). Si provvederà inoltre a trasmettere relazione e copia del verbale di contestazione agli uffici competenti per i provvedimenti di competenza.

ART. 57 - ATTIVITÀ RUMOROSE: LOCALI

I locali in cui si effettuano attività rumorose o incommode devono mantenersi quanto più possibile chiusi.

Per essi potrà esigersi che siano adottate tutte le cautele capaci di attutire, nei limiti del possibile, la propagazione del rumore molesto.

Il Sindaco ha facoltà di ordinare in ogni tempo l'ispezione agli esercizi di cui ai precedenti articoli e di ordinare modificazione agli impianti o la cessazione dell'attività che provoca gli inconvenienti, quando venga accertato che l'attività medesima non corrisponde alle condizioni in base alle quali la licenza venne concessa.

L'esecuzione dei lavori di modificazione degli impianti di cui al comma precedente, verrà disposta con ordinanza.

Pure con ordinanza *può essere disposta* la chiusura degli esercizi per i quali sia stata accertata l'impossibilità della coesistenza degli esercizi stessi con il rispetto della quiete pubblica.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 58 - ATTIVITÀ RUMOROSE: ORARI

Nell'espletamento di attività lavorative l'uso di macchine e/o strumenti rumorosi od incommodi è consentito soltanto nei giorni feriali e nella fascia oraria: dalle ore 07 alle ore 22. Nei giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00 eccetto per attività preventivamente autorizzate.

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere ulteriori limitazioni di orario qualora particolari circostanze ne determinano le necessità.

Per occasionali e contingenti motivi l'Autorità Comunale potrà, volta per volta, autorizzare per iscritto deroghe all'orario come sopra stabilito, ampliando e riducendo le fasce orarie, ovvero vietando in determinate ore l'esercizio di attività rumorose od incombode.

Per quanto riguarda i mercati all'aperto valgono al riguardo le disposizioni contenute nel relativo regolamento ed eventuali ordinanze attuative.

Sono escluse il suono delle campane che seguono le regole impartite dalla curia.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 59 - MESTIERI GIROVAGHI – REGISTRAZIONE

Nessuno può esercitare sia abitualmente che occasionalmente mestieri girovagli senza l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 19 punto 14 del DPR 24/07/1977 n° 616.

A chiunque eserciti mestieri girovagli è vietato importunare i passanti con offerte di merci o servizi e di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.

E' vietata l'attività di lavavetri, di vendita e/o altra attività agli incroci, ai passaggi a livello ed alle intersezioni semaforizzate:

E' vietata la ricerca di oggetti usati nei sacchi dell'immondizia ed in quelli della raccolta abiti se esposti sulla pubblica via.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 19 DPR 24/07/1977 n° 616

ART. 60 - CONDUCENTI DI VEICOLI DA PIAZZA

I taxi e gli autoveicoli da noleggio di piazza con conducente dovranno sostare nei punti prestabiliti dall'Amministrazione Comunale, all'interno degli appositi posteggi, e garantire la loro presenza laddove è previsto, perché il servizio possa essere esteso ad un maggior numero di cittadini, per quanto non espresso si richiamano le norme contenute nel Codice della Strada, TULPS e Regolamento Comunale di Autonoleggio con Conducente.

ART. 61 - SUONATORI AMBULANTI

Ai suonatori ambulanti è vietato:

- a) di ostacolare il traffico;
- b) di suonare nello stesso luogo per più di dieci minuti;

c) di soffermarsi ad una distanza inferiore a mt. 150 da ospedali, case di cura, da tutte le scuole durante le ore di lezione, dalle chiese, dai teatri e da altri luoghi di pubblico spettacolo durante le rappresentazioni.

Valgono le stesse limitazioni già previste dall' art. 49 del presente Regolamento in materia di pubblicità sonora.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 62 – ALBERGHI

L' attività alberghiera è soggetta a licenza di cui al punto 8 dell'art. 19 del D.P.R. 616/77 da rilasciarsi da parte del Comune.

È fatto obbligo di conduttori di alberghi, pensioni o locande di tenere esposto in modo ben visibile, sia alla ricezione che in ogni singola camera, il regolamento dell'albergo.

Nel regolamento debbono essere indicati:

- a) i servizi forniti dall' albergo;
- b) i servizi forniti per la camera;
- c) i servizi forniti compresi nel prezzo;
- d) il prezzo della camera;
- e) l'ora di consegna della camera;
- f) l'orario per l'uso della camera;
- g) il tempo massimo entro il quale il cliente può disdire la camera.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 63- COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE: INSEGNE

I negozi, gli esercizi pubblici e le attività produttive possono avere all' ingresso principale una insegna indicante il tipo di negozio od attività che viene svolta all'interno dello stesso.

Per ragioni di decoro architettonico il Sindaco può disporre che tutti i negozi situati nelle vie o piazze devono essere muniti di serrande e/o vetrine di identico tipo.

Le insegne devono essere decorose e se luminose non devono creare abbaglio o disturbo alla circolazione od al vicinato.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 64 - COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE: MOSTRE

Le mostre e gli oggetti esposti negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e/o nei locali di lavorazione, alla vista del pubblico, non dovranno oltrepassare il filo esterno del muro che chiude l'esercizio e/o il locale di lavorazione salvo diversa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 65 - COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI: RIFIUTO DI VENDITA

I rivenditori non possono rifiutare per nessuna ragione la vendita della merce, né possono occultarla in alcun modo.

Essi devono essere costantemente forniti, specie se si tratti di generi alimentari, di scorte sufficienti di merci in grado da poter far fronte alle normali richieste del pubblico.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 66 - COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI: ORARI DI APERTURA GIORNALIERI E FESTIVI

Le attività commerciali ed i pubblici esercizi devono tenere esposto in modo ben visibile l'orario di apertura praticato.

In caso di scelta di apertura facoltativa domenicale od in altro giorno festivo, così come previsto dalla normativa vigente l'esercente deve far pervenire preventiva comunicazione scritta al competente ufficio comunale.

La violazione ai commi 1° e 2° del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80 ad euro 500 (p.m.r. € 160)

ART. 67 - COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI: RINNOVI

Tutte le attività soggette ad autorizzazioni licenze, concessioni, etc..., a scadenza temporale hanno l'obbligo di presentare idonea dichiarazione scritta di prosecuzione di attività entro il termine del 31 dicembre per i pubblici esercizi, del 31 gennaio per le attività commerciali, alla scadenza annuale per le licenze di P.S.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 68 - COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE: ISPEZIONI

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono ispezionare i locali di qualsiasi esercizio ed attività produttiva, nonché quelli che abbiano diretta comunicazione con

essi, sia per accertare che le attività vengano svolte nel rispetto della normativa vigente in materia sia per accertare che le merci, specie se trattasi di generi alimentari, siano ben tenute e conservate.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

ART. 69 - COMMERCIO: PANIFICAZIONE

Il pane deve essere venduto esclusivamente a peso e ogni tipo tenuto separato, in apposite scansie sollevate da terra.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80 ad euro 500 (p.m.r. € 160).

ART. 70 - SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI E MANIFESTAZIONI

Tutti gli spettacoli, intrattenimenti e manifestazioni svolti senza fini di lucro devono essere preventivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, la quale può intervenire per disciplinare lo svolgimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente e soprattutto per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico, la moralità ed il buon costume.

Tutte le manifestazioni, intrattenimenti temporanei devono essere richieste, a cura del responsabile della manifestazione, almeno 30 giorni prima dalla data di inizio manifestazione. La domanda presentata dovrà essere supportata da tutta la documentazione in relazione all'art. 142 del regolamento di attuazione della legge di P.S. 635/1940 così come modificata dal D.P.R. 311/2001.

Le attività di cui al primo comma, svolte a fini di lucro (attività imprenditoriale) in locali appositamente allestiti e/o con strutture appositamente installate, sono soggette a licenza od autorizzazione come previsto dagli artt. 68 e 69 del TULPS. e deve essere presentata preventiva ed idonea domanda scritta in bollo, corredata dalla relativa documentazione.

Per le attività di cui al primo comma, svolte senza fini di lucro in locali o strutture ove la capienza non supera il numero delle duecento (200) persone e nel rispetto delle disposizioni sulla prevenzione incendi, è sufficiente far pervenire preventiva ed idonea comunicazione corredata da dichiarazione di rispetto delle norme, sottoscritta dall'organizzatore.

Per le attività di cui al primo comma, svolte senza fini di lucro e senza utilizzo di particolari strutture, è sufficiente presentare preventiva comunicazione sottoscritta dall'organizzatore.

Si applicano le disposizioni previste dagli artt. 68 e 69 del TULPS e quelle previste dal decreto ministeriale 19 agosto 1996.

Nei confronti degli inadempienti, oltre alle sanzioni previste dalle norme di legge vigenti e alle sanzioni di cui al presente articolo, si procederà all'emanazione di un ordine scritto, e nei casi di urgenza anche verbale, relativo all'immediata sospensione dell'attività abusiva.

La violazione al comma 2° comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal TULPS e dall'art. 666 del Codice Penale così modificato dall'art. 49 del decreto legislativo 507/99.

La violazione ai commi 4° e 5° del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80 ad euro 500 (p.m.r. € 160).

Decreto legislativo 507/99 - Depenaliz. dei reati minori e riforma del sistema sanz. - art 49.

ART. 71- COMPORTAMENTI VIETATI

E' vietato intrattenersi anche solo momentaneamente, contrattare e/o concordare prestazioni sessuali, in luogo pubblico o in vista del pubblico, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per il loro atteggiamento, abbigliamento, modalità di approccio, manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 200 ad euro 800 (p.m.r. € 400).

ART. 72 - ALTRE ATTIVITÀ VIETATE

Per l'utilizzo di fertilizzanti, reflui zootecnici e fanghi di depurazioni su terreni agricoli si rimanda alla normativa regionale in materia.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 400 (p.m.r. € 200).

ART. 73 - SANZIONI

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di

cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e dall'art 7 bis della 18.08.2000 n° 267 così come introdotto dall'Art. 16 della legge n° 3 del 16.01.2003

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Sindaco.

L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

In caso di mancato pagamento o ricorso nei termini previsti dalla 689/81 nell'ingiunzione di pagamento verrà applicata la meta del massimo edittale previsto dalla violazione commessa;

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

ART. 74 - SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro amministrativo delle cose che servirono o che furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro amministrativo si dovranno osservare le disposizioni della legge 689/81.

ART. 75 - REITERAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Si applica l'art. 8 e 8 bis della Legge 689/81, introdotto dall'art. 94 del decreto legislativo 507/99.

ART. 76 - RISARCIMENTO DANNI

Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all' articolo 71, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

ART. 77 - DIFFIDA - ESECUZIONE D' UFFICIO

In tutti i casi nei quali sia constatata una azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, il Sindaco, indipendentemente dall' erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l'autore od il responsabile dell'infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivergli all' uopo un termine perentorio.

Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d' ufficio all' eliminazione del fatto antigiuridico con conseguente addebito di spese al trasgressore e dove previsto l'applicazione dell'articolo 650 del Codice Penale.

ART. 78 - ESPOSTI ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Tutti gli esposti diretti all' Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati al Sindaco e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all' esponente. Possono altresì essere inviati tramite Posta Elettronica Certificata alla PEC dell'Ente, firmati digitalmente.

Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'esponente e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.

La medesima procedura dovrà essere seguita per esposti che abbiano per oggetto materie trattate dal Regolamento Edilizio Comunale o dal Regolamento Locale d' Igiene o che comunque siano indirizzati o sollecitino l'intervento dell'Ufficio Tecnico Comunale o del Servizio di Polizia Locale.

Agli esposti anonimi diretti all'Amministrazione Comunale non sarà dato seguito.

ART. 79 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, composto da 81 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dalla normativa vigente.

ART. 80 - ACCESSO AGLI ATTI

Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall' articolo 25 Legge 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.

ART. 81- PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio del comune. Inoltre sarà possibile consultarlo sul sito del Comune di Calvignasco.

